



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 448 del 10/12/2019	Reg. settore n. 166 del 10/12/2019	Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2 , AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001.
--	---	---

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 13.05.2019 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;

VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;

Vista la nota, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 3455 del 04.12.2019, con la quale il Dipendente identificato con la matricola n. 2 ha presentato istanza per la fruizione del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, per assistenza ad affine convivente non ricoverato a tempo pieno in struttura specializzata;

Rilevato:

- che la persona cui prestare assistenza è in possesso della certificazione, depositata in copia agli atti dell'Ente, comprovante, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto oggetto del presente atto;
- che il Dipendente dichiara il permanere delle condizioni precedentemente dichiarate necessarie per accedere al beneficio in questione;
- che il Dipendente ha già fruito nell'anno 2016 di n. 65, nell'anno 2017 di n. 84, nell'anno 2018 di n. 103 e nell'anno 2019 di n. 100 giorni di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001;

Considerato che nella nota di richiesta di cui sopra il Dipendente dichiara di voler fruire del congedo in maniera frazionata, garantendo la presenza in servizio dal lunedì al mercoledì di tutte le settimane, come da riepilogo riportato nello schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Viste la normativa e le disposizioni, inerenti la materia, appresso evidenziate:

- art. 4, comma 2 della L. 53/2000 il quale recita “*I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni... omissis...*”;
- art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 il quale recita “*Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2*”;

dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”;

- D. Lgs. 119/2011 recante modifiche all'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;
- sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs.. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, 4° comma, della Costituzione;
- Art. 25, comma 6bis del D.L. 90/2014 relativo a “Semplificazione per i soggetti con invalidità”;
- Circolare INPS n. 10 del 23.01.2015 avente ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazione per i soggetti con invalidità”;
- Circolare INPDAP n. 2 del 10.01.2002;
- Informativa INPDAP n. 22 del 25.10.2002;
- Informativa INPDAP n. 30 del 21.07.2003;
- Circolare n. 31 del 12.05.2004;
- Circolare INPDAP n. 22 del 28.12.2011;

Considerato che, da quanto risultante dalla documentazione depositata agli atti dell'Ente, sussistono i presupposti previsti dalla normativa del settore per la concessione al Dipendente del congedo straordinario richiesto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Visto il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni legislative citate al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DETERMINA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

Di concedere al Dipendente identificato con la matricola n. 2 il congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, per un totale di 103 giorni da fruire nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, con modalità frazionata garantendo la presenza in servizio dal lunedì al

mercoledì di tutte le settimane, rispettando il riepilogo riportato nello schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di confermare che per il congedo frutto in modalità frazionata è necessaria l'effettiva ripresa del servizio tra un periodo di assenza e il successivo;

Di decurtare dai due anni di congedo straordinario spettanti n. 103 giorni concessi con il presente atto, in aggiunta a n. 352 giorni frutti negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 come precisato in premessa;

Di dare atto che:

- Durante il periodo di congedo il Dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento;
- Il periodo di congedo in questione è coperto da contribuzione figurativa e che, ai sensi del comma 5quinquies dell'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, così come modificato dal D. Lgs. 119/2011, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- Il versamento dei contributi pensionistici per il periodo di congedo sono a totale carico dell'Ente di appartenenza del Dipendente;

Di precisare che il Dipendente in argomento assume su di se l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui conseguia il venir meno dei presupposti per il godimento del beneficio in questione;

Di trasmettere copia del presente atto al Dipendente interessato ed al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 10/12/2019

**Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 10/12/2019**

Ussassai, 10/12/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO